

Compatibile la carica di presidente di cooperativa con rapporto di lavoro dipendente

L'Inps, con il messaggio n. 12441 dell'8.06.2011, è tornato ad affrontare il tema relativo alla compatibilità del socio lavoratore con la carica di presidente di cooperativa, al fine di fornire un'interpretazione definitiva ad una questione rimasta troppo a lungo sospesa. L'Istituto ha preliminarmente svolto una ricognizione delle funzioni che di norma sono attribuite al presidente di cooperativa, funzioni che in genere si estrinsecano nel potere di rappresentanza legale (con annessa firma sociale). Tali circostanze non abilitano il legale rappresentante, salvo diversa disposizione statutaria, a compiere atti deliberativi e non gli attribuiscono poteri decisionali, che restano in capo all'organo collegiale.

L'Inps evidenzia altresì che in materia di compatibilità, tra rapporto organico societario e rapporto di lavoro subordinato (amministratore-dipendente) riferito allo stesso soggetto, occorre fare riferimento al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. A tal proposito e con specifico riferimento alla figura di presidente di società di capitali (richiamando sul punto la posizione della Corte di Cassazione, sentenza n. 1793/1996), l'Ente precisa che la carica di presidente, in sé considerata, non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato in quanto anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell'organo collegiale.

L'Inps, mutuando i principi sopra esposti nell'ambito della società cooperativa, ritiene che anche nei confronti del

presidente di cooperativa possa essere ammessa la compatibilità della carica ricoperta con il lavoro subordinato, ogni qual volta ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- *il potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell'ente, sia affidato ad un organo diverso (consiglio di amministrazione o amministratore unico);*
- *il presidente svolga, in concreto e nella veste di lavoratore dipendente, mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale.*

L'interpretazione fornita dall'Inps non appare pienamente condivisibile, in quanto non tiene conto delle difficoltà di quelle cooperative di lavoro di piccole dimensioni che adottano per statuto le norme di riferimento delle Srl piuttosto che delle Spa e prevedono la nomina di un amministratore unico.

Questi, infatti, ai sensi dell'art. 2542 C.C., dovrà essere necessariamente socio, in quanto la norma prevede che comunque la maggioranza degli amministratori deve sempre essere scelta fra i soci cooperatori. Ma volendo applicare in modo rigido l'interpretazione dell'Inps risulterà difficile poter instaurare con lo stesso un ulteriore rapporto di lavoro, contravvenendo, di conseguenza, al disposto della L. 142/2001.

Si auspica, pertanto, un approfondimento da parte dell'Istituto di previdenza che tenga conto di tutte le peculiarità che caratterizzano il mondo cooperativo per risolvere definitivamente il problema.